

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Legislazione statale

L. 29 gennaio 1974 n. 16

Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille.

Abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(G.U. 21 febbraio 1974 n. 50).

Art. 1. Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente, alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente in qualità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Art. 2. Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui all'articolo 1 procederanno, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori nonché agli altri uffici interessati.